

FATTURA ELETTRONICA

Novità dal 1° luglio 2019

Con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato i tanti attesi chiarimenti operativi in ordine alle modalità di fatturazione elettronica cui dovranno sottostare i contribuenti a partire dal 1° luglio 2019:

La **fattura immediata** può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione).

In merito si evidenzia che nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" in corso di conversione, è previsto l'allungamento a 12 giorni del predetto termine.

Vi aggiorneremo tempestivamente non appena il Decreto sarà approvato.



Data effettuazione dell'operazione (art. 6 Dpr 633/72): si tratta della data:

- di stipula dell'atto, se riguarda **beni immobili**;
- di spedizione/consegna nel caso di **cessione di beni**;
- del pagamento nel caso di **prestazione di servizi**
- in cui è intervenuto l'**incasso** (in acconto o anticipato) del corrispettivo.

SCHEMATICAMENTE:

Operazione effettuata in data 10.07.2019:

- **EMISSIONE E TRASMISSIONE NELLA MEDESIMA GIORNATA:** la fattura riporterà al campo "**data**" il valore 10.07.2019 che coincide con la **data di trasmissione**;
- **EMISSIONE E TRASMISSIONE NON NELLA MEDESIMA GIORNATA:** la fattura riporterà sempre e comunque al campo "**data**" il valore 10.07.2019, che sarà anche quello cui fare riferimento ai fini della liquidazione dell'imposta. **L'effettiva trasmissione del file dovrà essere effettuato entro il 20/07/2019.**

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere **una fattura differita**, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le **cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento** idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996 può essere emessa **una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.**

Va altresì ricordato che, in una fattura differita, possono trovare collocazione consegne di un solo mese.

Resta fermo il conteggio dell'**imposta a debito** nella liquidazione Iva del **mese di effettuazione dell'operazione.**

L'invio del file fattura al Sdl dovrà avvenire **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento**.

Risulta esaustivo l'esempio riportato in Circolare, che qui di seguito si riporta:

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019. La fattura elettronica tramite Sdl può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo "Data" del file fattura la data dell'ultima operazione, ossia 28.9.2019.

Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al Sdl) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo "Data" può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell'operazione, che rappresenta l'informazione in base alla quale si determina il mese / trimestre di liquidazione dell'IVA a debito esposta in fattura.

REGIME SANZIONATORIO

Il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura che prevedeva la non applicazione di sanzioni in caso di emissione della stessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva, e la riduzione della sanzioni dell'80% in caso di emissione della fattura entro la liquidazione successiva.

Il suddetto termine del 30/06/2019 vale per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, per i mensili la moratoria avrà efficacia fino al 30 settembre.

In caso di ritardata emissione di fattura **la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell'Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).**